

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA DI NATURA PROFESSIONALE

tra

la società **SINTESI srl a socio unico** Università degli Studi di Palermo (di seguito "SINTESI"), codice fiscale e partita IVA 06123820828 – iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Palermo il 22/06/2012 nella sezione ordinaria, numero REA: PA-299506 - nella persona dell'Amministratore Unico e Rappresentante Legale Prof. Giovanni Perrone, nato a Vicenza il 21.6.1967, domiciliato per la carica presso la sede legale della società sita a Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo;

e

il Dott. **Salvatore Tomaselli** (di seguito "Prestatore"), codice fiscale: TMS SVT 61C28 G273W, partita IVA: 03229170828, nato a Palermo il 28.3.1961, residente in Palermo, Marchese di Roccaforte n°55;

- a) Visti gli artt. 18 del DL 112/2008 conv. in L.133/2008 (reclutamento del personale nelle società pubbliche), 3 bis del DL 138/2011 conv. L.148/2011, e 35 comma 2 del Dlgs 165/2001 in materia di reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) Visto l'art. 9 dello Statuto di Sintesi srl;
- c) Visto l'avviso prot. n. 362 del 6.5.2013 pubblicato dall'Università degli Studi di Palermo dal 6.5.2013 al 21.5.2013;
- d) Visto il verbale n. 2 del 14.6.2013 redatto dalla Commissione Esaminatrice nominata con atto dell'Amministratore Unico di SINTESI in data 27.5.2013;
- e) Visto l'esito della valutazione comparativa pubblicato all'Albo di Ateneo il 19.6.2013 con n° 557;
- f) Viste le dichiarazioni di rito ed assumendo per vere e veritiere tutte le attestazioni rilasciate a tal fine dal Prestatore;

si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

Le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### Art. 2

Il Prestatore si impegna ad eseguire l'incarico di dottore commercialista per l'attività di consulenza del lavoro; in particolare l'attività consisterà in:

- consulenza specialistica in materia lavoro dipendente e assimilato, consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali e sindacali (contratti, convenzioni, etc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;
- gestione degli adempimenti legali, contabili, previdenziali, assicurativi e sociali dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato; elaborazioni extracontabili su richiesta del cliente;
- tenuta e conservazione dei registri obbligatori, gestione diretta dei rapporti con gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro, esame, valutazione e gestione degli avvisi bonari, cartelle di pagamento, richieste di chiarimento o integrazione e simili;
- consultazioni con il cliente e, nei limiti del mandato del cliente, con i lavoratori;
- assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro e nelle vertenze extragiudiziali.

### Art. 3

Il luogo di esecuzione delle prestazioni si intende fissato presso la sede dello studio professionale, attualmente sita in Palermo, Via Maggiore Galliano n°21.

### Art. 4

Il periodo di vigenza contrattuale è stabilito in 24 mesi (ventiquattro) a decorrere dalla data di





stipula del presente contratto.

Art. 5

Il corrispettivo mensile lordo, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, è pattuito in € 300,00 (trecento/00), e sarà erogato in rate bimestrali posticipate a seguito di presentazione di fattura e previa verifica di regolare esecuzione della prestazione. La relativa spesa graverà sul bilancio di SINTESI, previo trasferimento dalla voce del bilancio universitario degli stanziamenti previsti.

Art. 6

Il corrispettivo dovuto è assoggettato al regime fiscale dell'IVA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 7

Il presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli di SINTESI o del socio unico Università degli Studi di Palermo ed ha carattere di prestazione d'opera di natura professionale, con esclusione assoluta di qualunque rapporto di lavoro di tipo subordinato.

Art. 8

È espressamente esclusa ogni ipotesi di rinnovo e di tacita proroga. Qualsiasi eventuale modifica del presente contratto dovrà essere conforme alle Leggi in vigore e risultare da atto sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 9

In caso di dimissioni, il Prestatore deve rispettare un termine di preavviso di almeno 15 giorni, darne comunicazione all'altra parte contraente e presentare una relazione che attesti la parte di opera compiuta.

Art. 10


Per quanto qui non espressamente disposto, al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al Libro IV, Titoli I e II, nonché le disposizioni di cui al Libro V, in materia di obbligo di fedeltà e lavoro autonomo, del Codice Civile.

Art. 11

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Palermo, 1.7.2013

Il Prestatore



L'Amministratore Unico  
di SINTESI srl

